# ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VERCELLI

## CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

**ANNO 2022** 



Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno duemilaventidue la delegazione trattante di parte pubblica dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia d Vercelli, composta dal dr. Giulio Zella, Presidente pro tempore, dalla Consigliere Dott.ssa Lorella Fraternali Consigliere Segretario,

le Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentate dal dr. Paolo Calì, Responsabile funzioni centrali Federazione Confsal-UNSA — Roma e dalla dr.ssa Giuseppina Spadaro, Dirigente sindacale territoriale Piemonte Federazione Confsal-UNSA,

si sono incontrati in videoconferenza e hanno definito il seguente accordo integrativo nell'ambito delle materie delegate a tale livello dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali.

Le parti,

rilevata la necessità di definire la destinazione delle somme relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,

stipulano dunque il seguente accordo:

#### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto, si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato.

#### ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

- 1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1/1/2022 e scadranno, il 31/12/2022.
- 2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero intervenire nuove indicazioni contrattuali o di legge che riquardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.
- 3. Ai sensi delle norme previste nel CCNL all'art. 18, si individuano all'interno dell'Ordine la seguente Famiglia Professionale: Amministrativa-contabile.
- 4. A seguito della trasposizione del personale nelle Aree individuate nel nuovo Ordinamento Professionale (vedi Tabella 2) ed in base alla Pianta Organica dell'Ordine, per l'anno in corso, non si rendono disponibili posizioni da ricoprirsi tramite le procedure interne come dal citato articolo 18 CCNL.

#### Art. 3 - BANCA DELLE ORE (art. 27 CCNL 2015-2018)

Con il presente contratto integrativo è istituita la banca delle ore, come stabilita dall'art. 27 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2015-2018 non disapplicato.

Si tratta di un conto individuale con il fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario (o supplementare).

Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in n. 50 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

Le ore di cui al comma precedente, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari.

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Le ore di lavoro eventualmente prestate in misura eccedente quelle ordinariamente previste, fermo restando il rispetto dei limiti di legge e di contratto, saranno compensate con la sola maggiorazione prevista dal CCNL e accantonate, nel limite massimo di 4 ore al mese, nella banca ore individuale.

L'utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.



## ART. 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI

Il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, per l'anno 2021, è stato determinato secondo i criteri di cui all'art.76 CCNL FFCC 2016/2018 ss.mm.ii., riportando nello stesso le somme che, in sede di contrattazione di primo livello, sono state individuate quali componenti indispensabili dello stesso.

Il fondo è stato altresì incrementato con ulteriori risorse aggiuntive in relazione all'autonoma e discrezionale volontà dell'Ente, riconosciuta dall'art.4 c. 10 CCNL del 14/3/2001, al fine di disporre di strumenti idonei all'incentivazione delle prestazioni e delle attività caratterizzate da eccellenze qualitative e dalla ricerca di soluzioni gestionali mirate al miglioramento ed alla semplificazione

FONDO UNICO DI ENTE - ANNO 2022	
RISORSE STABILI	Euro 7128.96
TOTALE FONDO	Euro 7128.96

## ART. 5 – UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto Legge n. 101 del 31.8.2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 — Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni — gli Ordini e Collegi Professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Infatti la norma dispone che: <u>"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adequano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad eccezione dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".</u>

Le risorse di cui all'art. 4 del presente accordo, ai sensi dell'articolato del nuovo CCNL Funzioni Centrali dello Stato triennio 2019-2021 del 9.5.2022, sono così utilizzate:

A)
Risorse per il finanziamento delle posizioni economiche di sviluppo attualmente in godimento.

Euro 1.125,00

Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di Ente, istituita con l'art.26 CCNL 2002-2005 stipulato in data 9 ottobre 2003 e s.m.i.

Euro 2.190,96

Risorse destinate a compensare compiti di particolare responsabilità. Le risorse sono ripartite secondo valori individuali pari a

Euro 2.613.00

Risorse destinate a compensare le funzioni di cassiere

Euro 1.200.00



TOTALE (A + B + C + D)

Euro 7.128.96

#### ART. 6 - BUONI PASTO:

Il valore del buono pasto, con decorrenza 01/01/2023, verrà erogato al personale dipendente ai sensi di legge, nella misura di euro 7,00 per ogni giornata lavorativa di almeno sei ore.

### ART. 7 - ORARIO DI LAVORO:

L' orario di lavoro è flessibile e articolato su 36 ore settimanali, di norma, su 5 giorni ed è funzionale all'orario di servizio dei dipendenti e di agenzia dell'Ente.

## ART, 8 - WELFARE INTEGRATIVO E BENEFICI ASSISTENZIALI

- 1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);

b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 49 del presente contratto.

3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2. Per l'anno 2022 verrà mantenuto l'erogazione presso l'assicurazione UNIPOL per la responsabilità civile.

Letto, confermato sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica

dr.ssa odrano Frotored.

per la delegazione di parte sindacale

dr.ssa \

Scansionato con CamScanner